

4. Il piano di risanamento acustico può essere altresì adottato nel caso in cui il Comune intenda perseguire i valori di qualità.
5. Entro trenta giorni dall'adozione, il Comune trasmette il piano di risanamento alla Provincia ed alla Regione.
6. La Giunta regionale formula, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Linee guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico del Comune, previste dall'articolo 7 comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La relazione biennale sullo stato acustico, obbligatoria per i comuni con oltre 30.000 abitanti e per quelli in cui si sia registrato il superamento dei valori di attenzione, deve comunque contenere una dettagliata descrizione ed analisi sull'inquinamento acustico:
  - a) prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali sul territorio comunale;
  - b) da attività generatrici di inquinamento acustico;
  - c) diretto od indotto dai locali di pubblico esercizio ed intrattenimento quali discoteche, *pub*, birrerie, *club*, locali pubblici che abbiano emissioni dovute ai sistemi di amplificazione sonora o causate dalle attività e dalla permanenza delle persone in vicinanza degli stessi. La relazione deve analizzare i risultati delle misure di bonifica dell'inquinamento acustico ottenuti tramite le determinazioni comunali sulle modalità ed i tempi di esercizio dei pubblici esercizi e locali sopra indicati.
7. Per i Comuni che adottano il PRAC (Piano di Risanamento Acustico Comunale), la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri Comuni la prima relazione deve essere adottata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 13**

#### **(Attività all'aperto e temporanee)**

1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.
2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8,00 - 24,00.
3. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera h) e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9,00 - 24,00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
4. Per le attività di cui ai commi 2 e 3, le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8,00 - 12,00 e 15,00 - 19,00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12,00 - 15,00 e 19,00 - 24,00.
5. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7,00 - 12,00 e 15,00 - 19,00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
6. Le emissioni sonore di cui al comma 5, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto,

non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere, limitatamente al tempo strettamente necessario, deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la struttura sanitaria competente.

7. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, 3, 4, 5 e 6, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, acquisendo il parere sanitario della competente Azienda sanitaria provinciale al fine di tutelare la salute della popolazione interessata.

Nel rilascio delle autorizzazioni per attività temporanee, il Comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso ed al deflusso del pubblico ed alla variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il Comune può stabilire:

1. limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
  2. prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
  3. l'obbligo per il titolare, gestore od organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
8. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.

#### **Art. 14**

*(Piano regionale triennale di bonifica acustica)*

1. La Giunta regionale, sulla base delle segnalazioni provinciali sullo stato acustico del territorio e dei piani di risanamento comunali, predispone, sentite le Province, una proposta di Piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, stabilendo gli obiettivi di qualità, i criteri di priorità degli interventi, le risorse finanziarie ed i criteri e le modalità di finanziamento.
2. Il Consiglio regionale approva ed aggiorna il piano con l'indicazione degli obiettivi delle priorità di risanamento e delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi.